

REGOLAMENTO INTERNO DEL SENATO ACCADEMICO	
SENATO ACCADEMICO	Delibera n. 08 del 18/06/2013
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	
DECRETO RETTORALE	Emanato con D. R. n. 2188 del 16/07/2013 – Prot. n. 52117 del 16/07/2013
ALBO UFFICIALE DI ATENEO	Pubblicato mediante affissione all'Albo Ufficiale di Ateneo (ALBO ON-LINE) al n. 705 del 17/07/2013 – Prot. n. 52438
ENTRATA IN VIGORE	In vigore dal 18/07/2013
NOTE	
STRUTTURA UNIPA DI RIFERIMENTO	AREA AFFARI GENERALI E LEGALI SETTORE ORGANI COLLEGIALI ED ELEZIONI
AREA DI INTERESSE	Regolamenti elezioni e funzionamento Organi collegiali



DECRETO N. 2188/2013 Del 16/07/2013

IL RETTORE

Visto lo Statuto di Ateneo

Vista la delibera n. 8 del 16 giugno 2013 con la quale è stato modificato il Regolamento interno del Senato Accademico

Ritenuto, pertanto, di approvare ed emanare il regolamento interno del Senato Accademico

DECRETA

Di emanare il testo del regolamento nella stesura che di seguito si riporta:

REGOLAMENTO INTERNO DEL SENATO ACCADEMICO

Art. 1 FUNZIONI E COMPOSIZIONE

Il Senato Accademico è l'organo fondamentale dell'esercizio dell'autonomia universitaria.

Le sue funzioni e la sua composizione di esso sono stabilite dagli artt. 17 e 18 dello Statuto.

Art. 2 CONVOCAZIONE

- 1 Il Senato Accademico è convocato dal Rettore in seduta ordinaria secondo un calendario approvato all'inizio di ogni Anno Accademico, nonché in seduta straordinaria, su iniziativa del Rettore stesso, ovvero su motivata richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti.
- 2 La convocazione in via ordinaria deve contenere il giorno, l'ora e il luogo dell'adunanza e deve pervenire all'indirizzo di posta elettronica indicato da ogni componente del Senato Accademico all'atto del proprio insediamento fatte salve eventuali modificazioni di tale recapito successivamente e tempestivamente comunicate almeno cinque giorni prima della data stabilita per l'adunanza medesima. Copia della convocazione deve risultare e nel suo sito Web dell'Ateneo. Integrazioni all'ordine del giorno potranno essere formulate se portate a conoscenza dei componenti del Senato Accademico, nei modi sopra stabiliti, almeno 24 ore prima della data stabilita per l'adunanza. Il Presidente potrà portare, al momento della dichiarazione di apertura della seduta, ulteriori integrazioni all'ordine del giorno per motivi d'urgenza, sempreché risulti consenziente la maggioranza assoluta dei componenti del Senato Accademico.
- 3 Gli argomenti da trattare nel corso di ogni singola adunanza devono risultare indicati in modo chiaro nel predetto avviso di convocazione secondo un ordine progressivo. Qualora la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno non si esaurisca durante la seduta può essere disposto un proseguimento della medesima riunione ovvero gli stessi saranno riportati nell'ordine del giorno della seduta successiva. La trattazione degli argomenti indicati nell'avviso di convocazione deve avvenire secondo il predetto ordine progressivo. Tuttavia, il Presidente, con il consenso della maggioranza, può mutare il predetto ordine di trattazione.
- 4 Un quinto dei componenti del Senato Accademico può chiedere di inserire all'ordine del giorno argomenti su cui deliberare alla prima seduta utile.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

5 Ogni componente del Senato Accademico ha diritto di prendere visione e di richiedere eventualmente copia - presso l'apposito Ufficio di Segreteria preposto al funzionamento del Senato Accademico medesimo - della documentazione ritenuta utile per l'efficace espletamento dei propri compiti istituzionali.

Art. 3 VALIDITÀ DELLE SEDUTE

- Il Senato Accademico, come sopra convocato, risulterà regolarmente riunito e le relative sedute risulteranno valide in presenza della metà più uno dei suoi componenti. Gli assenti giustificati non concorrono alla determinazione del numero legale. Trascorsi trenta minuti dall'orario di convocazione senza che si sia raggiunto il predetto numero legale, la relativa seduta non avrà luogo.
- 2 Alle sedute del Senato Accademico, il Presidente con il consenso della maggioranza può invitare, in qualità di esperti, soggetti interni o esterni all'Ateneo, per essere sentiti.
- 3 Al solo fine di coadiuvare il Direttore Generale dell'Ateneo nelle proprie funzioni di Segretario verbalizzante del Senato Accademico e/o al fine di assolvere a compiti strumentali all'efficace svolgimento delle sedute, alle sedute medesime potranno risultare altresì presenti previa autorizzazione del Presidente, ma senza facoltà alcuna di intervenire sulla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno dirigenti, funzionari e tecnici dell'Amministrazione e/o soggetti estranei alla stessa.

Art. 4 PRESIDENTE

- 1 II Senato Accademico è presieduto dal Rettore.
 - Il Rettore nella qualità di Presidente:
 - a) riconosce, o meno, validamente riunito il Senato Accademico, come sopra convocato, e, consequentemente, dichiara aperta la seduta o la rinvia ad altra data;
 - b) si accerta dei presenti e degli assenti, comunicando i nominativi dei componenti la cui assenza risulti giustificata;
 - c) dirige i lavori del Senato, coordinando la trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno, mettendo in votazione le relative proposte di deliberazione e proclamandone il risultato;
 - d) aggiorna o dichiara sciolta la seduta che non può essere più ripresa se non in seguito a regolare convocazione.

Art. 5 SEGRETARIO

- 1. Le funzioni di Segretario del Senato Accademico sono svolte dal Direttore Generale dell'Ateneo o, in caso di sua assenza o impedimento, , ovvero da un dirigente o funzionario dell'Ateneo delegato dal Direttore Generale. Il Segretario ha il compito di verbalizzare i lavori delle sedute del Senato Accademico, avendo cura di riportare cronologicamente gli interventi e le posizioni espresse.
- 2. Eventuali trascrizioni integrali a verbale di interventi o dichiarazioni di voto dovranno essere avanzate per iscritto dai componenti interessati e dagli stessi direttamente consegnate al Segretario nel corso della seduta.
- 3. Il Segretario avrà cura di riportare a verbale per ogni singola deliberazione adottata per appello nominale, i nominativi dei votanti a favore, a sfavore e degli astenuti.
- 4. La registrazione delle sedute serve di supporto alla verbalizzazione.

Art. 6 COMMISSIONI ISTRUTTORIE E GRUPPI DI LAVORO



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

- 1. Per l'efficace ed efficiente funzionamento del Senato Accademico, sono istituite al suo interno le seguenti Commissioni istruttorie permanenti:
 - Programmazione e Risorse Umane;
 - > Attività didattiche e assicurazione della qualità della formazione;
 - Attività di ricerca:
 - Regolamenti e semplificazione;
 - > Diritto allo studio, servizi agli studenti e internazionalizzazione;
 - Garanzia.
- 2 Le singole Commissioni stabiliscono modalità e tempi del proprio funzionamento rendendo noto il calendario delle sedute onde consentire la partecipazione di altri membri del Senato Accademico senza diritto di voto.
- 3 Resta comunque salvo il potere del Senato Accademico di istituire, in qualsiasi momento, appositi Gruppi di Lavoro per lo studio di specifiche materie e/o per la definizione di specifiche problematiche di competenza del Senato Accademico medesimo, individuandone la composizione e stabilendo il limite di tempo entro il quale il mandato loro affidato deve essere portato a termine.
- 1. Il Senato Accademico procede alla nomina dei componenti di ciascuna Commissione.
- 2. Le Commissioni sono composte da almeno cinque componenti e tre per la commissione di Garanzia
 - Ogni Componente del Senato può far parte di due Commissioni.
- 5 Le Commissioni sono valide con la presenza di almeno cinque componenti e tre per la Commissione di garanzia.
 - Ogni Commissione-designa al suo interno un Coordinatore.
 - Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti, prevale il voto del Coordinatore.
- 6 L'Amministrazione, di propria iniziativa e/o su esplicita richiesta dei Coordinatori delle Commissioni, mette a disposizione dei componenti di ogni Commissione, tutti gli elementi necessari per l'efficace espletamento delle attività di competenza.
- 7 Con riferimento agli argomenti iscritti all'ordine del giorno delle sedute del Senato Accademico e preventivamente assegnati dal Rettore alle Commissioni competenti, le Commissioni medesime procedono, in tempo utile, all'istruttoria delle pratiche ed elaborano una o più proposte di deliberazione che oltre ad essere preventivamente ed efficacemente portata a conoscenza di ogni componente del Senato Accademico e delle predette Commissioni verranno illustrate nel corso della prevista seduta del Senato Accademico, dal Coordinatore della Commissione istruttoria o da uno o più delegati.
- 8 Le Commissioni risulteranno convocate di regola, presso la Sede Centrale dell'Università sulla base di un apposito ordine dei lavori stabilito secondo i rispettivi e predetti tempi e modi di procedura.
- 9 Le Commissioni, per l'efficace svolgimento dei propri lavori, si avvalgono di un apposito Ufficio di Segreteria individuato ed organizzato dalla Direzione Generale.
- 10 Le funzioni di Segretario di ogni singola Commissione sono svolte di norma dal funzionario dell'Ateneo appositamente incaricato.
- 11 Le Commissioni possono avvalersi del parere di esperti o della consulenza degli Uffici dell'Ateneo ai fini dell'acquisizione di qualsivoglia elemento utile per l'espletamento del loro mandato.
- 12 Eventuali oneri correlati all'acquisizione di consulenze da parte di soggetti interni e/o esterni all'Ateneo dovranno essere preventivamente autorizzate dal Consiglio di Amministrazione su previste voci di bilancio.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

Art. 7 FUNZIONAMENTO DELLE ADUNANZE

- 1 Nella discussione degli argomenti da deliberare, dopo una presentazione della questione, tutti i componenti hanno diritto ad un intervento e, eventualmente, ad un sola replica. Gli interventi e le repliche di ciascuno non possono superare la durata di tre minuti.
- 2 Esauriti gli interventi, il Presidente dichiara chiusa la discussione ed invita il Senato Accademico a deliberare. A questo punto, nessun componente ha facoltà di prendere la parola sull'argomento, se non per esprimere dichiarazioni di voto che dovranno essere comunque consegnate al Segretario entro la fine della seduta.
- 3 Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.
- 4 La votazione avviene, di norma, a scrutinio palese; ove richiesto da almeno sei componenti avviene per appello nominale, fatti salvi i casi in cui specifiche disposizioni di legge o regolamento non prevedano una diversa forma di votazione. Al fine di garantire la massima libertà nell'espressione di voto, le votazioni riguardanti singole persone avvengono di norma per scrutinio segreto. La presidenza motiva l'eventuale inammissibilità della richiesta. Le votazioni per appello nominale avvengono in ordine alfabetico II Presidente vota per ultimo.
- 5 Le astensioni sono computate come voti contrari.
- Al fine di consentire al Presidente di rispondere a quesiti che gli siano stati rivolti, per iscritto, dai componenti, in tempo utile rispetto alla data stabilita per l'adunanza, ed al fine, altresì, di consentire ai componenti presenti all'adunanza medesima di avanzare eventuali nuove interrogazioni, l'ordine del giorno di ciascuna adunanza dovrà comprendere un apposito punto denominato "Interrogazioni e Risposte". Le interrogazioni presentate e le risposte fornite dal Presidente fanno parte integrante del verbale della seduta. Il Presidente dovrà rispondere alle predette interrogazioni entro e non oltre la successiva seduta ordinaria prevista in calendario.

Art. 8 DELIBERAZIONI E VERBALI

- 1 Le deliberazioni adottate dal Senato Accademico devono risultare progressivamente numerate, sono immediatamente esecutive, sono rese pubbliche ai sensi ed agli effetti delle normative vigenti, anche attraverso strumenti informatici-
- 2 I correlati verbali riportanti la discussione e la votazione sono approvati, di norma, all'inizio della successiva seduta ordinaria prevista in calendario avendone avuto copia almeno tre giorni prima della seduta.
- 3 In sede di approvazione dei verbali, i componenti hanno facoltà di prendere la parola esclusivamente per richiedere la correzione di eventuali imprecisioni.

Art. 9 NORME FINALI E TRANSITORIE

- 1 Eventuali richieste di modificazioni e/o integrazioni al Regolamento potranno essere avanzate da un numero non inferiore ad un terzo dei componenti del Senato Accademico.
- 2 Il Regolamento e le sue eventuali modificazioni e/o integrazioni sono deliberate a maggioranza assoluta dei componenti del Senato Accademico.
- 3 Il Regolamento, nonché le eventuali modificazioni e/o integrazioni, sono emanati con decreto del Rettore.

Il Rettore Prof. Roberto Lagalla